

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

362 / 2026 del 26/10/2026

Oggetto: CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELL'APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE SANITARIO DESTINATO AL TRENO SANITARIO

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELL'APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE SANITARIO DESTINATO AL TRENO SANITARIO

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATO:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 prevede che le strutture componenti del Servizio nazionale di protezione civile possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto o con altri soggetti pubblici;

VISTO che, al fine di concertare aspetti di particolare importanza inerenti ai rapporti tra il Dipartimento e il Gruppo FS, con riferimento alla definizione degli interventi e della struttura organizzativa necessaria per fronteggiare gli eventi calamitosi, è stata sottoscritta in data 14 aprile 2025 tra il Gruppo FS Italiane ed il Dipartimento un protocollo d'Intesa di durata quinquennale;

PREMESSO, altresì che:

- in data 04/01/2021 è stata sottoscritta una prima convenzione tra Trenitalia S.p.A., Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, avente ad oggetto l'allestimento, l'attivazione e la gestione del Treno Sanitario per garantire assistenza sanitaria in contesti emergenziali;
- successivamente, in data 13/03/2026, è stata sottoscritta una nuova convenzione tra FS Treni Turistici Italiani S.r.l., Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza le medesime Parti, volta ad aggiornare e disciplinare ulteriormente le modalità operative e gestionali del Treno Sanitario;

- nell'ambito di tali accordi è previsto l'impiego del Treno Sanitario per assicurare l'assistenza sanitaria nel trasporto di malati e feriti sull'intero territorio nazionale ed europeo, nonché in ulteriori contesti emergenziali, anche internazionali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di MEDEVAC (*Medical Evacuation*) e l'utilizzo come Posto Medico Avanzato direttamente presso l'area colpita dall'emergenza;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della convenzione relativa all'allestimento, all'attivazione e alla gestione del Treno Sanitario, compete ad AREU, tra le altre attività, assicurare le dotazioni e i servizi necessari allo svolgimento delle attività sanitarie;
- per adempiere a tali compiti, AREU necessita della collaborazione di ASST Niguarda per l'approvvigionamento del materiale sanitario di consumo, dell'ossigeno e del materiale di supporto alla degenza, nonché per la gestione dei rifiuti sanitari speciali a rischio infettivo e per le attività di pulizia e sanificazione degli ambienti sanitari del treno;
- la presente convenzione è pertanto finalizzata a disciplinare tale collaborazione, al fine di garantire l'allestimento e il mantenimento delle dotazioni del Treno Sanitario e assicurarne la disponibilità operativa;

PRESO ATTO che ASST Niguarda ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con AREU per le attività sopra indicate, al fine di consentire la realizzazione della presente convenzione;

RITENUTO, quindi, opportuno procedere con la presa d'atto dell'accordo di collaborazione per l'approvvigionamento di materiale sanitario destinato al treno sanitario;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.S.D. Maxiemergenze, per quanto attiene alla conformità tecnica e operativa dei contenuti dell'accordo;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo della convenzione tra AREU e ASST Niguarda avente ad oggetto la collaborazione nell'approvvigionamento di materiale sanitario destinato al treno sanitario;
2. di dare atto che la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata sino al 12 marzo 2030, in coerenza con la scadenza della convenzione principale;
3. di dare atto che gli oneri derivanti dal predetto accordo, compresi i costi connessi all'eventuale materiale sanitario scaduto, saranno sostenuti da AREU in caso di attivazione del Treno Sanitario, esercitazione, evento formativo o divulgativo. Gli

oneri saranno contabilizzati nel Bilancio d'esercizio degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un importo complessivo stimato, sulla base degli anni precedenti, pari a € 100.000,00 onnicomprensivi, così suddiviso:

ANNO	CONTO	IMPORTI IVA COMPRESA
2026	30.20.24.95 altri costi per servizi sanitari ATS/ASST/IRCCS della regione	€11.000,00
	30.20.12.55 (Altri beni non sanitari)	€1.500,00
2027	30.20.24.95 altri costi per servizi sanitari ATS/ASST/IRCCS della regione	€22.000,00
	30.20.12.55 (Altri beni non sanitari)	€3.000,00
2028	30.20.24.95 altri costi per servizi sanitari ATS/ASST/IRCCS della regione	€22.000,00
	30.20.12.55 (Altri beni non sanitari)	€3.000,00
2029	30.20.24.95 altri costi per servizi sanitari ATS/ASST/IRCCS della regione	€22.000,00
	30.20.12.55 (Altri beni non sanitari)	€3.000,00
2030	30.20.24.95 altri costi per servizi sanitari ATS/ASST/IRCCS della regione	€11.000,00
	30.20.12.55 (Altri beni non sanitari)	€1.500,00

4. di dare atto che il responsabile operativo della convenzione per AREU è il Dott. Roberto Faccincani, Direttore della S.S.D. Maxiemergenze;
5. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.
	Convenzione per la collaborazione nell'approvvigionamento di materiale	
	sanitario destinato al treno sanitario	
	TRA	
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con	
	sede amministrativa in Via M. Gioia n. 37 - 20124 Milano e sede legale in	
	Viale Monza, 223 - 20126 Milano, C.F./P.IVA 11513540960, in atto	
	rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro	
	tempore, nella sua qualità di Direttore Generale	
	E	
	ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito per brevità ASST	
	Niguarda) con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore n. 3, C.F./P.IVA	
	09315660960 in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale	
	rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale.	
	PREMESSO CHE	
	• in data 04/01/2021 è stata sottoscritta una prima convenzione tra	
	Trenitalia S.p.A., Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del	
	Consiglio dei ministri e l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, avente	
	ad oggetto l'allestimento, l'attivazione e la gestione del Treno Sanitario	
	per garantire assistenza sanitaria in contesti emergenziali;	
	• successivamente, in data 13/03/2026, è stata sottoscritta una nuova	
	convenzione tra FS Treni Turistici Italiani S.r.l., Dipartimento della Protezione	
	Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia Regionale	
	Emergenza Urgenza, volta ad aggiornare e disciplinare ulteriormente le	
	modalità operative e gestionali del Treno Sanitario;	
	• nell'ambito di tali accordi è previsto l'impiego del Treno Sanitario per	
	Pagina 1 di 6	

	assicurare l'assistenza sanitaria nel trasporto di malati e feriti sull'intero	
	territorio nazionale ed europeo, nonché in ulteriori contesti emergenziali,	
	anche internazionali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,	
	attività di MEDEVAC (<i>Medical Evacuation</i>) e l'utilizzo come Posto	
	Medico Avanzato direttamente presso l'area colpita dall'emergenza;	
	AREU intende avvalersi della collaborazione di ASST Niguarda per	
	garantire l'organizzazione e il funzionamento del treno sanitario;	
	ASST Niguarda ha manifestato la propria disponibilità a collaborare al	
	fine di consentire la realizzazione della presente convenzione;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Art. 2 Oggetto	
	AREU e ASST Niguarda convengono e stabiliscono, con la presente	
	convenzione, di collaborare per garantire:	
	a) l'approvvigionamento del materiale sanitario di consumo, comprensivo,	
	a titolo esemplificativo e non esaustivo, di farmaci per la gestione clinica	
	e delle emergenze, ossigeno, dispositivi per la gestione delle vie aeree,	
	presidi per il monitoraggio dei parametri vitali, dispositivi medico-chirurgici	
	e materiale per medicazioni, dispositivi medici classificati secondo CND,	
	nonché materiale monouso per l'assistenza e il trasporto dei pazienti,	
	presidi per l'immobilizzazione e il trasporto e di ogni ulteriore materiale	
	sanitario necessario, nel rispetto delle seguenti modalità operative:	
	AREU provvede a richiedere ad ASST Niguarda, con il supporto della	
	Farmacia ospedaliera, il reintegro del materiale consumato e/o in	
	Pagina 2 di 6	

		prossimità di scadenza;	
		la gestione del materiale da parte di AREU avviene secondo un sistema di rotazione, mediante utilizzo sulle MSA (Mezzi di Soccorso Avanzato), al fine di garantirne il consumo antecedentemente alla scadenza ed evitare fenomeni di obsolescenza o spreco.	
		Con specifico riferimento alla fornitura di ossigeno, si fa ricorso al contratto già in essere tra ASST Niguarda e l'impresa fornitrice, la quale, su richiesta, provvede alla consegna dell'ossigeno direttamente presso il luogo di stazionamento del treno sanitario, mentre ASST Niguarda provvede alla successiva rendicontazione dei costi sostenuti, con conseguente addebito degli stessi ad AREU.	
		b) l'approvvigionamento di materiale di supporto alla degenza, ivi compreso il materiale destinato all'allestimento dei posti letto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cuscini, lenzuola, coperte e federe e materiali di supporto all'assistenza e alla degenza quali, traverse assorbenti, teli protettivi e sacchi per effetti personali;	
		c) la gestione dei rifiuti sanitari speciali a rischio infettivo prodotti nel corso dell'attività sanitaria gestita da AREU all'interno del treno sanitario;	
		d) le attività di sanificazione e pulizia degli ambienti sanitari del treno, da svolgersi secondo le seguenti modalità: - utilizzo del contratto già in essere tra ASST Niguarda l'impresa affidataria dei servizi di pulizia; - su richiesta, la medesima impresa provvede a effettuare servizio di pulizia e sanificazione anche all'interno degli ambienti sanitari del treno sanitario;	

	ASST Niguarda provvede alla successiva rendicontazione dei costi	
	sostenuti, con conseguente addebito degli stessi ad AREU.	
e)	AREU provvede autonomamente e a proprio carico all'acquisto del	
	materiale economale necessario al funzionamento del Treno Sanitario,	
	quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, carta, cartucce per	
	stampanti, etichette e altri materiali di cancelleria. Tali acquisti non	
	rientrano nelle forniture oggetto di rendicontazione e addebito da	
	parte di ASST Niguarda	
	Art. 3 Condizioni economiche	
	AREU, a conclusione degli interventi, a seguito della presentazione di	
	idonea e specifica rendicontazione da parte di ASST Niguarda, da produrre	
	entro i sei mesi successivi, riconosce alla stessa tutti i costi effettivamente	
	sostenuti di cui al precedente Art. 2, entro 60 gg dall'emissione della	
	relativa fattura.	
	Le spese di cui alla presente convenzione alla data di sottoscrizione sono	
	preventivate in €100.000, comprensivi di messa a disposizione entro le 12 ore	
	dalla richiesta oltre al rimborso a consumo:	
	dei farmaci, ossigeno, dei dispositivi medici e di altro materiale sanitario;	
	per lo smaltimento dei rifiuti sanitari speciali.	
	Eventuali costi emergenti e non preventivati nella presente convenzione	
	saranno preventivamente valutati congiuntamente dalle Parti.	
	La documentazione giustificativa delle spese rendicontate deve essere	
	conservata agli atti a cura di ASST nel caso in cui altri soggetti deputati al	
	controllo la richiedessero.	
	Pagina 4 di 6	

	Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi	
	con l'espletamento dell'attività in parola intercorreranno esclusivamente	
	tra le amministrazioni di AREU e ASST Niguarda.	
	Art. 4 Durata	
	La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata	
	sino al 12 marzo 2030, in coerenza con la scadenza della convenzione	
	principale, con esclusione di ogni forma di tacito rinnovo.	
	Art. 5 Copertura Assicurativa	
	ASST Niguarda provvede a fornire idonee garanzie per danni arrecati a terzi	
	connessi dall'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente	
	convenzione.	
	Art. 6 Imposte e oneri	
	Le imposte e gli oneri simili per eventuali registrazioni, se dovuti, sono a	
	carico di AREU.	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto	
	dall'art. 5 del DPR n. 131/86.	
	Art. 7 Controversie	
	In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del	
	presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via	
	stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la	
	controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza	
	esclusiva del Foro di Milano.	
	Art. 8 Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento	
	Le parti sono tenute, in virtù della presente convenzione, al rispetto dei	
	documenti Piano di prevenzione della corruzione, contenuto nel PIAO, e	
		Pagina 5 di 6

